





Imprese e professionisti lanciano l'allarme dopo l'allargamento del perimetro al campo penale

Un abuso di diritto scoraggiante

Pianificazione fiscale frenata dalla mancanza di certezze

DI CRISTINA BARTELLI

e imprese e i professio-nisti lanciano l'allarme: l'eccesso di discreziona-Ilità lasciato ai giudici sull'interpretazione delle norme tributarie rischia di sgretolare le certezze necessarie alla pianificazione fiscale, anche da parte delle imprese straniere. Siciliotti (dottori commercialisti): effetti devastanti dalla esondazione dell'abuso di diritto dal piano fiscale a quello penale. Intanto gli studi registrano un incremento delle contestazioni da parte di Gdf e Agenzia delle entrate motivate con un illecito risparmio d'imposta. L'abuso di diritto è destinato

anche per il 2011 a non far dor-mire sonni tranquilli a imprese e professionisti. C'è un vulnus normativo a cui sta sopperendo una giurisprudenza variegata della Corte di cassazione che ha ampliato i confini e le interpretazioni dell'abuso di diritto, sfociando adesso anche nel penale (si veda *ItaliaOggi* del 4 gennaio scorso). Che ci sia bisogno di una legge lo ha detto anche il numero uno dell'Agenzia delle entrate, Attilio Befera, a Bergamo lo scorso 1° dicembre (si veda *ItaliaOggi* del 2/12/2010): «Per l'abuso è necessario un intervento normativo anche se». ha garantito, «gli uffici ne fanno un uso moderato». Secondo i dati forniti dall'Agenzia delle entrate, infatti, su 3 mila con-trolli sono non più di 40 i casi ad aver ricevuto il sigillo di vantaggio d'imposta senza valide ragioni economiche.

«Anche se», fa notare Ivan Vacca, condirettore generale di Assonime, «sono le operazioni contestate a essere di ampia dimensione». Ora il nuovo tas-sello al puzzle, o tegola, sulla testa dei professionisti e delle imprese, si chiama procura del-la repubblica. Alla leva tributaria si sta affiancando, infatti, la leva penale. Si registrano per esempio, a Milano, richieste di misure cautelari e rinvii a giudizio per imputazioni che comprendono operazioni tra società di gruppo, considerate inesistenti perché minimizzano i tributi da pagare, contestazio-ni che ritengono indizio di frodi il fatto di ricercare dichiaratamente il risparmio fiscale. Un effetto assurdo, almeno stando alle osservazioni delle imprese: «L'abuso di diritto è un'operazione trasparente, apertis verbis», ragiona Ivan Vacca, «come



Le indagini nate in sede tributaria iniziano a essere trasferite alle procure. Nel mirino operazioni infragruppo e dividend washing

ad accettare, è la contestazione

basata solo sulle valide ragioni

economiche. «Una società fa una

fusione», esemplifica Vacca, «e arriva l'amministrazione finan-

ziaria a dire: no, è abuso, dovevi fare una liquidazione. Non ha

senso». E le conseguenze degli

orientamenti della corte di cas-

sazione legati al vulnus norma-

tivo portano a una visione opa-

ca della normativa fiscale che si

ritorce contro la competitività:

«Le imprese estere arriveran-

no a mettere la bandierina nera

sull'Italia perché considerano le prese di posizione in tema di

abuso di diritto come un modo

non buono di operare per una

pianificazione fiscale», osserva Vacca. Una rete insomma dalle

si fa ad associare l'abuso a fatti-

specie come la frode la cui base

è proprio l'occultamento?». E

aggiunge: «Fino a oggi a livello di istituzioni comunitarie l'abu-

so è stato identificato come una

fattispecie conclusiva del sistema, una norma di chiusura

tanto da non ritenere possibile l'applicazione di sanzioni nean-

che amministrative Invece la

tesi della cassazione arriva alla conseguenze di una disapplica-zione di tutte le norme fiscali

perché tutte arrivano ad avere

da *ItaliaOggi*, l'abuso di diritto va contrastato se c'è un uso di-

storto della ratio della norma;

quello che si fatica a capire, e

Per gli esperti, interpellati

effetti fiscali differenti».

Repubblica e Corse a danno una mano al di Beyani per battere prima

maglie talmente fitte da mette-

re dentro tutti fiscalmente buo-

ni e fiscalmente cattivi. Preoccupazioni più che le-gittime per Claudio Siciliotti, presidente del Consiglio nazio-nale dei dottori commercialisti e esperti contabili: «È plausibile che pratiche di per sé legittime arrivino a sconfinare anche nel campo penale quando esiste una giurisprudenza europea che tende a ritenere che l'elu-sione non deve avere sanzioni neanche amministrative?». Per il numero uno dei commercialisti «è comprensibile lo zelo di un funzionario dell'amministrazione finanziaria che di fronte a un accertamento con franchigie che sconfinano nel

penale faccia la segnalazione alla procura della repubblica, così come è comprensibile la messa in moto delle verifiche della procura. Quello che è inaccettabile è l'incertezza da cui questi passi nascono. Messi tutti assieme questi passaggi», dichiara Siciliotti, «arrivano a produrre effetti devastanti». Sul vuoto normativo da colmare, i dottori commercialisti ricordano che all'ultimo convegno la categoria ha presentato una proposta di legge proprio sull'argomento: «Noi la nostra parte l'abbiamo fatta», sottolinea il presidente Siciliotti, «e prendiamo anche atto delle ras sicurazioni dell'Agenzia delle entrate sull'utilizzo residuale in accertamento, certo è», chiosa, «che nella produzione normativa tributaria si è passati dalle norme alle circolari ai comunicati e ora alle rassicurazioni come fonte. Il sistema giuridico dovrebbe dare qualche certezza in più».

A confusione, adesso, si aggiun-ge confusione. Il trend che segnalano gli studi professionali è di una crescita delle contestazioni sull'abuso. «Ho circa 45 casi, tra pvc, verifiche e accertamenti», rac-conta Stefano Loconte, avvocato dello studio Loconte & partners, «di cui l'80% da parte della guardia di finanza che portano tutte la contestazione di abuso di diritto. In alcuni casi, su pvc delle Fiamme gialle che non avevano il riferimento all'abuso, è poi arrivato l'atto dell'Agenzia che lo ha ricompreso. I valori contestati sono ingenti anche se ho anche il caso di un abuso di diritto da 50 mila euro», spiega Loconte. Un problema dunque non solo per le grandi società e i grandi gruppi: «La sensazione è che si stia usando l'abuso come un grimaldello per aprire delle porte che in altro modo non si riuscirebbero ad aprire», osserva l'avvocato che ha regi-strato nel 2010 un incremento dell'utilizzo dell'abuso. «Il vero pericolo», secondo Loconte, «è l'orientamento della cassazione che considera possibile solleva-re anche d'ufficio l'abuso in ogni grado del processo. Un soggetto terzo, insomma, ravvisa d'ufficio la notizia di reato. E lì si può finire davanti la procura della

©Riproduzione riservata



La sentenza

sul sito www.italia-

oggi.it/documenti


Tutto da rifare per le cartelle prive del responsabile del procedimento antecedenti al giugno 2008. La Ctr Lazio ha infatti rivisitato la questione giungendo a conclusioni apparentemente difformi rispetto al pensiero re-

cente della Cassazione. Nella sentenza n. 257/06/2010 (presidente Tersigni, relatore Proietti) dello scorso 14 dicembre, i giudici capitolini mettono di nuovo in discussione la validità delle cartelle di pagamento prive dell'indicazione del responsabile del procedimento, emesse prima del giugno 2008, fondando la propria deci-sione sulla mera applicazione della legge n. 241/1990. Anzi, precisa la Commissione, in presenza di un atto che viola espressamente una norma, il giudice tributario «deve» annullare l'atto imperfetto.

Per quanto riguarda i vizi degli atti amministrativi, è infatti doveroso operare una distinzione tra quelli comportanti la nullità, disciplinata dall'art. 21 septies della legge 241/1990, e quelli che, invece, ne provocano l'annullabilità. «L'annullabilità», osserva la è regolata dall'art. 21 octies, il quale stabilisce che è annullabile il provvedimento

amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere a da incompetenza»

La mancata indicazione del



a sentenza in commento riapre la disputa giuridica sulle cartelle mute, che sembrava avere intrapreso una direzione precisa dopo la pronuncia n. 10805/2010 della Cassazione (commentata su ItaliaOggi dello scorso 7 maggio), nella quale il giudice di legittimità aveva escluso la nullità per i ruoli anteceal giugno 2008, negando l'equivalenza tra la locuzione «tassativamente», contenuta nel citato articolo 7, e la previsione espressa di nullità. La tesi della Ctr, tuttavia, pone la questione sotto una luce differente e si basa sulla rigorosa applicazione della legge, senza avventurarsi in interpretazioni giuridiche. Proprio per questo motivo, potrebbe aprire la strada a un nuovo filone giurisprudenzia-

le, con successivo sbocco in Cassazione

Benito Fuoco e Nicola Fuoco

-©Riproduzione riservata

